

6875/09

M

25

Sentenza n. 444  
Registro generale n. 36832/2008  
Udienza C.C. 15.1.2009

**REPUBBLICA ITALIANA**  
*in nome del popolo italiano*

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
sesta sezione penale

*composta dai signori*

Giovanni	de ROBERTO	<i>presidente</i>
Francesco	GRAMENDOLA	"
Francesco	IPPOLITO (rel.)	"
Massimo	DOGLIOTTI	"
Lina	MATERA	"

*ha pronunciato la seguente*

**SENTENZA**

*sul ricorso proposto da*

, n. a S. Cipriano d'Aversa il 25.8.1970


*avverso l'ordinanza del tribunale di Napoli, emessa in data 7.8.2008*

- letto il ricorso e il provvedimento impugnato;
- udita la relazione del cons. F. Ippolito;
- udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale, C. Di Casola, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;

*Osserva in*

**FATTO E DIRITTO**

1. Il difensore di \_\_\_\_\_ ricorre per cassazione avverso la suindicata ordinanza, con cui il Tribunale di Napoli, ex art. 309 cod. proc. pen., ha parzialmente confermato il provvedimento applicativo della misura cautelare della custodia in carcere, disposta dal giudice per le indagini preliminari il 26.5.2008, per i delitti di cui agli artt. 416-bis (capo A), 110, 81 cpv. cod. pen., 9,12,14 L.497/1974, 648 cod. pen., 23 L.



110/75, 7. L. 203/1991 (capo I), 81 cpv. 110, 112 n. 1, 61 n. 2, 648-bis cod. pen. (capo DD). Il Tribunale ha annullato il provvedimento in relazione al capo DD, confermandolo nel resto.

2. Il ricorrente deduce:

- inosservanza della legge processuale (artt. 266 e 271 cod. proc. pen.) per essere state utilizzate le intercettazioni ambientali captate a bordo di un'autovettura, che va considerato luogo di provata dimora e, quindi, in mancanza del presupposto di cui all'art. 266 comma 2 cod. proc. pen. (fondato motivo che si sta svolgendo l'attività criminosa);
- inosservanza della legge processuale (artt. 270 e 271 cod. proc. pen.) per essere state utilizzate le intercettazioni disposte in diverso procedimento penale, motivate dalla necessità di catturare i latitanti, senza che il P.M. abbia provveduto al deposito dei decreti autorizzativi nel presente procedimento;
- vizio di motivazione in relazione agli artt. 273 e 292 cod. proc. pen. con riferimento ai capi A) e I) dell'imputazione provvisoria ed erronea applicazione dell'art. 378 cod. pen..

3. In accoglimento della richiesta del Procuratore generale, il ricorso va dichiarato inammissibile.

3.1. Manifestamente infondati sono i primi due motivi d'impugnazione. E' stato ripetutamente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità che l'abitacolo di un'autovettura non può essere considerato luogo di privata dimora (cfr. tra le tante, Cass. n. 32851/2008, ced 241229; 4125/2007, ced 235601; 47180/2005, ced 233991) ed il ricorrente non ha prospettato ragione alcuna per discostarsi da tale orientamento.

3.2. E' stato, inoltre, affermato dalle Sezioni unite di questa Corte che, ai fini dell'utilizzabilità degli esiti d'intercettazioni di conversazioni e comunicazioni in procedimento diverso da quello nel quale esse furono disposte, non occorre la produzione del relativo decreto autorizzativo, essendo sufficiente il deposito, presso l'Autorità giudiziaria competente per il "diverso" procedimento, dei verbali e delle registrazioni delle intercettazioni medesime. In ogni caso, la parte che propone questioni di

legittimità di tale decreto ha l'onere (dal quale non adempiuto) di produrre sia il decreto di autorizzazione sia il documento al quale esso rinvia, richiedendone copia a norma dell'art. 116 cod. proc. pen., in modo da porre il giudice del procedimento "ad quem" in grado di verificare l'effettiva inesistenza, nel procedimento "a quo", del controllo giurisdizionale prescritto dall'art. 15 Cost. (Cass. ss.uu. n. 45189/2004, ced 229244).

3.3. Inammissibile è anche il terzo che - sotto la rubrica del vizio di motivazione e dell'inosservanza dell'art. 378 cod. pen. - censura in fatto e del tutto infondatamente, la valutazione di gravità degli indizi, puntualmente motivata dal Tribunale con riferimento alla partecipazione attiva del ricorrente al sodalizio criminoso ed al coinvolgimento negli altri reati contestati, proponendo una non consentita alternativa lettura dei fatti.

4. All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, che si ritiene adeguato determinare nella somma di 1.000 euro, in relazione alla natura delle questioni dedotte.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di 1.000 (mille) euro in favore della cassa delle ammende.

Manda la Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94-1-ter disp. att. cod. proc. pen.

Roma, 15 gennaio 2009

Il consigliere est.

*F. Ippolito*

Il presidente

*G. de Roberto*

